



ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
11/2022

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 474 IN DATA 27 OTTOBRE 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE
ILLECITE E TUTELA DEL DIPENDENTE
SEGNALANTE (LEGGE 190/2012)

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 27 (ventisette) del mese di ottobre alle ore 18:00 in seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 21 ottobre 2022 prot. n° 3116.

Assume la presidenza il **Dott. Mario Mori**

Consiglieri: presenti n° 4 assenti n° 3

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) BACCHIO ALBERTO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) CROCE CRISTINA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) COTTINI ROBERTO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) MARAVALLE GIAN LUIGI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

		PRESENTI	ASSENTI
1) SIMONI RICCARDO	Presidente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) SABBA ROSANNA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) PORFIDO ALBERICO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 79 in data 10 agosto 2020 è stato approvato il “Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e tutela del dipendente segnalante (whistleblowing)”;
- richiamate:
 - la legge 6 novembre 2012 n° 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (cd. legge anticorruzione);
 - la Determinazione ANAC n° 6 del 28 aprile 2015 relativa alle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;
 - la legge 20 novembre 2017 n° 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) – triennio 2022-2024, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 344 in data 26 gennaio 2022 che, all’art. 6 “Valutazione del rischio”, prevede segnalazioni ricevute tramite l’istituto del whistleblowing;
- atteso che a seguito dell’emissione delle “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D. Lgs. n° 165/2001 (cd. whistleblowing)”, adottate dall’ANAC con Delibera n° 469 del 9 giugno 2021 e modificate con il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 21 luglio 2021 errata corrige, nonché del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022-2024, si rende necessario procedere all’aggiornamento del sopra citato Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e tutela del dipendente segnalante (whistleblowing)”;
- atteso che l’aggiornamento del Regolamento di che trattasi, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato elaborato dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT);

- esaminato il testo dell’aggiornamento del Regolamento con l’assistenza del Direttore dell’Ente e ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione;
 - visti
 - il Codice etico;
 - l’art. 23 del vigente Statuto;
- a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di approvare l’aggiornamento del “Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e tutela del dipendente segnalante (whistleblowing)” che al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)
f.to

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)
f.to

Per copia conforme ad uso amministrativo

Chiusi Stazione, li 27 ottobre 2022

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo di questa sede consorziale dal giorno 28 ottobre 2022 al giorno 11 novembre 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami.

Chiusi Stazione, li 14 novembre 2022

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL
DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI E TUTELA DEGLI AUTORI DI
SEGNALAZIONI E PER L'ESERCIZIO DEL
POTERE SANZIONATORIO IN MATERIA DI
TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI
ILLECITI O IRREGOLARITA' DI CUI SONO
VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN
RAPPORTO DI LAVORO**

**(Whistleblowing policy)
(art. 1, c. 51, L. n. 190/2012)**

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 474 del 27.10.2022

INDICE

Premessa	2
Articolo 1 – Definizioni.....	3
Articolo 2 - Scopo e campo di applicazione.....	4
Articolo 3 – Destinatari	4
Articolo 4 - Responsabile dei procedimenti	4
Articolo 5 - Segreto d'ufficio	5
Articolo 6 - Modalità di segnalazione	5
Articolo 7 - Le segnalazioni	6
7.1 - Funzione della segnalazione.....	6
7.2 - Oggetto della Segnalazione	6
7.3 - Contenuto delle segnalazioni.....	6
7.4 - Segnalazioni anonime.....	7
Articolo 8 - Modalità di gestione della segnalazione	8
Articolo 9 – Comunicazione esito segnalazione	9
Articolo 10 – Modalità di tutela del segnalante (Whistleblower)	9
Articolo 11 - Segnalazioni infondate.....	9
Articolo 12 - Sanzioni disciplinari.....	10
Art. 13 - Conservazione e catalogazione delle segnalazioni	10
Art. 14 - Tutela del dipendente segnalante (Whistleblower).....	11
Art. 15 - Tutela alla Riservatezza	11
Modulo per la segnalazione di presunti illeciti e irregolarità (c.d. whistleblower).....	13

Premessa

Il presente aggiornamento del regolamento si è reso necessario a seguito della Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001(c.d.whistleblowing) (adottate dall’Autorità con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 – modificate con il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige) e dello Schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024 del 24 giugno 2022.

La presente procedura è stata redatta dal Consorzio a seguito dell’entrata in vigore (dal 29 dicembre 2017) della L. n. 179/2017 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”.

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione dei fenomeni corruttivi all’interno di Enti pubblici e privati. L’introduzione di una disciplina *ad hoc* sul fenomeno del whistleblowing recepisce l’invito, rivolto all’Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, a rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno.

La nuova disciplina modifica l’art 54-bis del D.Lgs. n. 165/01 (*Testo unico del pubblico impiego*). Il dipendente pubblico che segnala all’RPCT, all’ANAC o all’Autorità Giudiziaria condotte illecite non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa o discriminatoria avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione.

Per misura discriminatoria si intende una o più azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il testo precisa che per dipendente pubblico si intendono anche i dipendenti di enti pubblici economici e quelli di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ex art. 2359 c.c. e che la disciplina si applica anche ai lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi in favore della P.A.

Deve essere altresì previsto il divieto di ritorsioni o discriminazioni dirette o indirette nei confronti del segnalante.

Inoltre, nel sistema disciplinare devono essere introdotte sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e compie atti di ritorsione, nonché nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano poi infondate.

Infine introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche e private e alla prevenzione delle malversazioni.

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) «art. 54-bis», l'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179;
- b) «Consorzio», il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia;
- c) «Comportamenti ritorsivi», qualsiasi misura discriminatoria, atto, omissione, posto in essere nei confronti del whistleblower a causa della segnalazione e che rechi danno a quest'ultimo;
- d) «comunicazione», la comunicazione di violazioni di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 54-bis fatta in ogni caso al Consorzio, ai sensi del comma 1, penultimo periodo, dell'articolo 54-bis;
- e) «Consiglio», il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia;
- f) «Dirigente», il Dirigente del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia;
- g) «Presidente», il Presidente del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia;
- h) «Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)», il soggetto individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'articolo 41 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- i) «MOG», il Modello di Organizzazione e Gestione;
- j) «sanzioni», le sanzioni pecuniarie individuate nel loro ammontare minimo e massimo dall'articolo 54-bis, comma 6;
- k) «segnalazione di illeciti», la segnalazione di condotte illecite e irregolarità di cui all'articolo 54-bis, comma 1, da parte dei soggetti di cui al comma 2, dell'articolo 54-bis;

- l) «soggetto responsabile» il soggetto che nell' amministrazione o in uno degli Enti di cui al comma 2 dell'articolo 54-bis ha adottato il provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione;
- m)«Ufficio», l'Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni pervenute al Consorzio ovvero l'Autorità, ai sensi dell'articolo 54-bis, competente per il procedimento sanzionatorio di cui al presente Regolamento;
- n) «whistleblower», il dipendente come inteso dal comma 2 dell'articolo 54-bis, che effettua la segnalazione di condotte illecite e irregolarità ai sensi dell'articolo 54-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/ 2001, ovvero che ne denuncia la commissione al Consorzio, o all'autorità giudiziaria o contabile.

Articolo 2 - Scopo e campo di applicazione

Lo scopo del presente documento è quello di definire le modalità operative con cui il Consorzio intende tutelare il dipendente che segnala comportamenti illeciti sia a norma dell'art. 1, c. 51, della L. n. 190/190 (*c.d. "Legge anticorruzione"*), sia a norma del D.Lgs. n. 231/01 in conformità alla L. n. 179/2017.

La presente procedura si applica sia ai dipendenti che segnalano reati legati alla L. n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", sia ai dipendenti che segnalino possibili reati legati al Modello di Gestione e Organizzazione interno del Consorzio.

Articolo 3 – Destinatari

I destinatari della presente procedura sono tutti i dipendenti, i dirigenti, Amministratori e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell'Ente nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con il Consorzio.

Articolo 4 - Responsabile dei procedimenti

Il responsabile dei procedimenti di cui al presente Regolamento è il RPCT.

Il responsabile del procedimento, esaminate le comunicazioni e le segnalazioni, e attribuito alle stesse l'ordine di priorità di cui all'art. 7, può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.

Articolo 5 - Segreto d'ufficio

Nei limiti necessari per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di cui al presente Regolamento, tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti nello svolgimento dell'attività istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'articolo 331 (*“Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio”*) del codice di procedura penale.

Articolo 6 - Modalità di segnalazione

Tutti i destinatari del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione possono effettuare segnalazioni con le seguenti modalità:

- 1) usando il seguente link

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>

- 2) usando la casella di posta elettronica

whistleblowing.bonificachiana@gmail.com

- 3) usando la posta ordinaria indirizzando a

Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, Via Trieste n. 2, Chiusi (SI), che rechi all'esterno la dicitura “RISERVATA AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE”

- 4) usando una dichiarazione verbale:

il segnalante si reca di persona dinanzi al funzionario autorizzato a ricevere la segnalazione che dovrà redigere apposito verbale adottando le opportune misure di riservatezza.

Entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione, il RPTC dovrà provvedere ad una valutazione della segnalazione.

Resta fermo per il segnalante (o c.d. whistleblower), come indicato nell'art. 1 della L. n. 179/2017, la possibilità di effettuare la segnalazione direttamente all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

Articolo 7 - Le segnalazioni

7.1 - Funzione della segnalazione

La segnalazione ha principalmente una funzione di allerta per il Consorzio che è chiamato ad approfondire, accertare e verificare i fatti segnalati.

La segnalazione non sostituisce pertanto, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria, ma consente comunque al Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia o all'A.N.AC. di svolgere le opportune valutazioni sul funzionamento delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della L. n. 190/2012 e di acquisire elementi per rafforzarne l'efficacia.

7.2 - Oggetto della Segnalazione

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni, meritevoli di tutele, comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter Codice Penale), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere della rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ed ancora qualsiasi violazione del Codice Etico e di Comportamento del Consorzio.

7.3 - Contenuto delle segnalazioni

Il dipendente che fa la segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di effettuare le necessarie verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno dell'Ente;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono avvenuti i fatti segnalati;

- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- identificazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali documenti, anche di natura multimediale, che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altre persone testimoni dei fatti o delle situazioni segnalate;
- una dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e dell'impegno del segnalante a riferire quanto di propria conoscenza secondo verità;
- ogni altra informazione che possa essere utile a chiarire fatti e protagonisti.

La comunicazione è considerata inammissibile e/o improcedibile ed è archiviata dal RPCT per i seguenti motivi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri sanzionatori del Consorzio;
- finalità palesemente emulative;
- accertato contenuto generico della comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della comunicazione;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della comunicazione;
- intervento del Consorzio non più attuale.

7.4 - Segnalazioni anonime

Il Consorzio, al fine migliorare i protocolli messi in atto per impedire violazioni del Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza e del Codice Etico prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione o che evidenzino violazioni accertate, solo nel caso in cui sia possibile ricontattare il segnalatore per eventuali approfondimenti (per esempio tramite mail, telefono ecc.).

Se la segnalazione è fondata (in tutto o in parte) e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del processo disciplinare solo in presenza del consenso firmato dal segnalante alla rilevazione della sua identità.

Articolo 8 - Modalità di gestione della segnalazione

Tutte le segnalazioni ricevute sono valutate dal RPCT al fine di valutare la competenza dell'istruttoria.

Dal momento della ricezione la segnalazione deve essere gestita dall'organo competente in un tempo massimo di 30 giorni.

Le informazioni acquisite dagli organi saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della riservatezza della segnalazione inoltrata;
- b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.

Gli organi competenti valuteranno le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità. A tal fine potranno ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune.

Il termine di 30 giorni per la gestione della segnalazione sarà interrotto nel caso in cui l'organo competente debba richiedere ulteriori informazioni al segnalante, dal momento dell'invio della richiesta fino al momento della ricezione della risposta.

Trascorso il tempo di 10 giorni dell'invio della richiesta di ulteriori informazioni l'organo competente potrà ritenere, a sua discrezione, la segnalazione infondata e provvedere all'archiviazione, se non avrà ricevuto la risposta del segnalante.

Al termine dell'indagine interna, l'organo competente provvederà a redigere una relazione finale sull'indagine in cui sarà indicato l'esito della stessa.

Nel caso la segnalazione sia di competenza del RPCT gli esiti possibili sono i seguenti:

- segnalazione archiviata per infondatezza;
- segnalazione accolta e inviata all'Ufficio competente per le contestazioni e i provvedimenti disciplinari;
- segnalazione accolta e inviata all'ANAC secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- segnalazione accolta e inviata alla Procura della Corte dei Conti;
- segnalazione accolta e inviata Procura della Repubblica.

Articolo 9 – Comunicazione esito segnalazione

Al termine della procedura, il RPCT renderà noto tempestivamente al segnalante l'esito positivo o negativo della segnalazione.

Articolo 10 – Modalità di tutela del segnalante (Whistleblower)

Al fine di tutelare l'identità del segnalatore il Consorzio ha previsto quanto segue:

- le segnalazioni dovranno pervenire nelle modalità indicate all'articolo 4;
- gli indirizzi di posta elettronica sono generati su dominio esterno al Consorzio;
- per accedere alla posta è necessaria l'autenticazione tramite password;
- il RPCT custodirà la password di accesso alla mail *whistleblowing.bonificachiana@gmail.com*;
- eventuali verbali e documenti saranno secretati (sia se digitali che cartacei).

Resta ferma la possibilità per il segnalante, anche per mezzo delle Organizzazioni Sindacali, di denunciare le discriminazioni subite all'ispettorato del lavoro.

Articolo 11 - Segnalazioni infondate

Il Consorzio si impegna a evitare situazioni in cui il segnalante abusi della procedura per ottenere vantaggi personali.

Il segnalante è chiamato a dichiarare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e a specificare l'impegno a riferire quanto di propria conoscenza secondo verità.

Al fine di evitare che l'istituto della segnalazione venga utilizzato abusivamente e in malafede, il Consorzio provvederà ad avviare contestazioni disciplinari qualora ne ricorrano i presupposti.

L'abuso dell'istituto della segnalazione può configurarsi nei seguenti casi:

- segnalante che riporti falsamente un fatto solamente al fine di danneggiare il segnalato;
- segnalante che abbia partecipato al comportamento irregolare unitamente ad altri soggetti e attraverso la segnalazione cerchi di assicurarsi una sorta di “immunità” dalle future azioni disciplinari che l’organizzazione vorrà intraprendere;
- segnalante che voglia utilizzare la problematica riportata come possibile strumento di scambio per ottenere la riduzione o l’esclusione di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici all’interno dell’Ente.

Articolo 12 - Sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari potranno essere adottati nei seguenti casi:

- quando il segnalato è ritenuto responsabile di atti illeciti a seguito dell’attività d’indagine;
- comportamenti abusivi del segnalante;
- comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte di altri dipendenti nei confronti del segnalante;
- il destinatario non verifica quanto riportato alla segnalazione nei tempi stabiliti;
- violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione delle segnalazioni.

Le sanzioni verranno applicate ai sensi della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e del vigente C.C.N.L.

Resta fermo il diritto del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia di adire le autorità competenti nel caso in cui rilevi che il fatto illecito sollevato dal segnalante presenti tutte le caratteristiche di un reato ovvero di un illecito civile.

Art. 13 - Conservazione e catalogazione delle segnalazioni

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, dovranno essere conservate e catalogate in apposito archivio debitamente custodito, accessibile solo dal soggetto incaricato della gestione della segnalazione di illecito per 5 anni. 2. Nella relazione annuale sull’attuazione del PTPCT, il RPCT provvederà ad evidenziare le criticità riscontrate nell’applicazione del Regolamento, il numero e l’esito delle segnalazioni gestite (reports).

Art. 14 - Tutela del dipendente segnalante (Whistleblower)

- 1) Al fine di tutelare la riservatezza del segnalante, i dati identificativi dello stesso sono tenuti distinti dal contenuto della segnalazione.
- 2) Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia», art. 54 bis comma 1 D. Lgs 165/01.
- 3) In caso di attivazione di procedimento disciplinare, a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del presunto autore dell'illecito.
- 4) La tutela non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa e nei casi in cui il comportamento del pubblico dipendente che segnala integri un'ipotesi di reato di calunnia o diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e nelle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organo di controllo).

Art. 15 - Tutela alla Riservatezza

- 1) Fatte salve le eccezioni di cui al punto 3 dell'articolo che precede, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.
- 2) La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui vi sia il consenso espresso dal segnalante nonché negli altri casi previsti espressamente dalla legge.

- 3) La segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto d'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24 – comma 1 – lettera a) della stessa legge.
- 4) Le disposizioni di tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non trovano applicazione qualora disposizioni di legge speciale ne vietino l'opposizione (es: indagini penali o tributarie, ispezioni disposte dall'autorità giudiziaria).

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL
DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA**

**MODULO PER LA SEGNALAZIONE
DI PRESUNTI ILLECITI E IRREGOLARITÀ
(c.d. whistleblower)**

ISTRUZIONI

La segnalazione può essere presentata:

- a) tramite invio all'indirizzo di posta elettronica whistleblowing.bonificachiana@gmail.com appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni. L'indirizzo è monitorato esclusivamente dal Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione;
- b) tramite servizio postale o consegna diretta in busta chiusa. In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura **RISERVATA AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE**.

La segnalazione ricevuta viene protocollata e custodita con modalità tecniche tali da garantire la massima sicurezza.

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL./CELL.	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	gg/mm/aa
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	<input type="checkbox"/> ufficio (indicare denominazione e indirizzo della struttura) <input type="checkbox"/> all'esterno dell'ufficio (indicare luogo ed indirizzo)
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO:	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti;

	<input type="checkbox"/> poste in essere in violazione del Codice di comportamento dei dipendenti o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Regione o ad altra pubblica amministrazione; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Regione o di altra pubblica amministrazione; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Regione; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio ai cittadini; <input type="checkbox"/> altro (specificare).
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO	1. 2.
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	1. 2.
OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE POSSA FORNIRE UN UTILE RISCONTRO CIRCA LA SUSISTENZA DEI FATTI SEGNALATI	

LUOGO, DATA E FIRMA

.....

TUTELA NORMATIVA DEL WHISTLE BLOWER L. 190/12

Si rammenta che l'ordinamento tutela i soggetti che hanno effettuato la segnalazione. A tal fine, come previsto dalla legge e dal Piano triennale della prevenzione della corruzione del CONSORZIO, l'amministrazione ha predisposto sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante. In particolare l'identità del segnalante è protetta:

- nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione oppure qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia può segnalare (anche attraverso il sindacato) al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione i fatti di discriminazione.